



## IL TRIBUNALE DI ASTI

Nella persona del dott. P. Perfetti, ha pronunciato

### DECRETO

Nel procedimento sub **620/013 RGVG (ex Tribunale Alba)**,

sul ricorso ex L 3/012 proposto da

**Società Agricola Fogliato SS, in persona dei legali rappresentanti Fogliato Antonio e Fogliato Gianfranco, difesa dagli avv. Walter Agnese, Franco e Cesarina Manassero,**

all'esito della udienza di discussione in contraddittorio tra le parti;

viste le rispettive istanze e conclusioni;

visti i documenti in atti;

letti gli artt. 6 e ss L 3/012;

## OSSERVATO E RILEVATO CHE

- Parte ricorrente, con ricorso in data 28.2.2014, depositava proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- Deduceva in via preliminare la riconducibilità della crisi all'eccessivo peso, assunto nella gestione imprenditoriale dal capitale di finanziamento di terzi, con una esposizione debitoria particolarmente ingente nei confronti degli istituti bancari – segno peraltro, sotto altro angolo visuale, della disponibilità al credito di questi ultimi, i quali evidentemente vedevano nella ricorrente una realtà economica sostenibile;
- Rilevava come il piano di ristrutturazione su ampia scala, come proposto nella presente sede, rappresenti unica *chance* di recupero della capacità produttiva della impresa, con salvaguardia dei livelli occupazionali e della operatività sul territorio, attraverso un generale riassetto, in buona parte fondato sul processo di internazionalizzazione, più avanti descritto;
- Rilevava la necessità assoluta ed inderogabile di un preventivo congelamento delle posizioni debitorie, avverso gli istituti di credito, al fine di garantire uno spazio temporale di gestione, idoneo ad innescare meccanismi virtuosi, finalizzati alla produzione di utili, di modo da garantire l'autofinanziamento della impresa e la possibilità, nel più breve tempo possibile, di procedere alla restituzione del debito;



- Il piano di esdebitazione veniva strutturato dunque nei seguenti termini:
- a) Revisione dell'organigramma operativo, con separazione netta tra la struttura produttiva e quella manageriale. Anche in considerazione del rilievo, effettuato in via preliminare, circa la esistenza, in capo agli imprenditori gerenti la impresa, di un importante *know-how* in ordine alle attività produttive oggetto della stessa, ma di una molto inferiore esperienza e qualificazione, quanto a conoscenza e capacità operative sul mercato finanziario;
  - b) Proprio in considerazione del *know-how* acquisito, parte ricorrente pone al centro della proposta compositiva il piano di internazionalizzazione, fondato sulla costruzione (o il consolidamento) dei rapporti di partnership in paesi esteri, previa analisi delle caratteristiche di ciascuno dei mercati di riferimento, e delle correlative potenzialità di sviluppo; con particolare riguardo ai mercati albanese, romeno, indiano, brasiliano, russo e di Arzerbaijan; contesti nei quali la ricorrente individua in particolare grandi *chances* di ripresa, quanto alle attività concernenti il mercato suinicolo;
  - c) Ancora più nello specifico, la ricorrente propone un processo di verticalizzazione del ciclo produttivo, a valle, con individuazione di un ulteriore segmento di specializzazione nella filiera produttiva (per ciò che attiene all'ingrassamento dei suini, dai 30 ai 170 kg), e la creazione di rapporti di *partnerariato* in Albania e Romania; ove le condizioni di mercato sono ritenute favorevoli, in virtù degli incentivi accessibili, e della alta domanda di suini, del calibro sopra indicato;



- d) In Albania, la ricorrente evidenzia di avere intrapreso una analitica attività di studio della filiera preesistente, nel settore dell'allevamento suino, ed in via parallela uno studio delle possibilità di inserimento nel campo della produzione locale di mangime; evidenzia inoltre la possibilità di fruire, quanto alle infrastrutture - quali campi e capannoni - della messa a disposizione da parte dello stesso governo di Tirana; rileva altresì come l'ingresso, su più ampia scala, della impresa Fogliato, sul mercato di riferimento, importerebbe un oggettivo vantaggio per la realtà produttiva locale (dove l'interesse concreto ed effettivo dei *partners* albanesi alla realizzazione del piano), mediante la introduzione di più avanzate tecnologie di ingrassamento, e più in generale del rilevante *know-how* posseduto dai Fogliato;
- e) Detta operazione viene esposta da parte ricorrente, come necessitante di un *working capital* iniziale pari ad € 160.000,00, peraltro ben all'interno della capacità di autofinanziamento delle aziende Fogliato in Italia, dove la insussistenza di necessità di nuovi crediti bancari, per dare corso alla operazione indicata;
- f) Quanto al mercato romeno, la ricorrente espone di avere già individuato, mediante l'ausilio di consulenti altamente specializzati, una area particolarmente adatta all'allevamento intensivo dei suini. Anche con riferimento a detto mercato, si evidenzia di aver posto le basi per proficui rapporti di *partnership* con i produttori locali; di avere stimato inoltre le condizioni favorevoli, nell'accesso al mercato dei mangimi - stanti i prezzi praticati in loco - ; e di avere verificato la possibilità di accesso agli incentivi pubblici.



- g) Secondo il piano prospettato da parte ricorrente, il *working capital* iniziale richiesto dalla operazione, pari ad € 400.000,00, andrebbe integralmente soddisfatto dalla capacità di autofinanziamento delle imprese Fogliato in Italia;
- h) Il piano di composizione della crisi contempla altresì la apertura di una divisione allevamento bovini, in Albania e Romania, tenuto conto delle potenzialità di entrambi i mercati, con un *working capital* per l'avvio pari ad € 65.000,00 per divisione;
- i) Viene contemplato, quale ulteriore *step* nel piano di internazionalizzazione della impresa, l'avvio di un processo di lavorazione e trasformazione, in prodotto finito, delle carni suine prodotte in Romania ed Albania; con la cooperazione di salumifici qualificati, individuati in Francia, Italia e Romania, e con un *working capital* iniziale pari ad € 40.000,00, calcolato su una produzione annua di circa 50.000 kg di carne suina;
- j) Viene individuato un progetto di implementazione delle tecnologie in uso per il trattamento dei rifiuti, mediante il ricorso a tecnologie all'avanguardia - già oggetto di valutazione tecnica ed economica, con prospettiva di finanziamento attraverso il duplice canale pubblico e privato; tanto, nella prospettiva di una riduzione dei costi di smaltimento, ma anche ai fini della produzione di utile;
- k) La ricorrente evidenzia, ancora, la attività svolta, al fine di valorizzare le potenzialità della filiera francese e quella tedesca, mediante accordi con rilevanti gruppi ivi operanti, nella ottica di massimizzare le condizioni economiche di approvvigionamento delle materie prime;

- l) Rileva, in aggiunta, la sussistenza di un progetto di ricerca, presso Università di Torino, finalizzato alla introduzione di fattori innovativi nel ciclo produttivo delle aziende Fogliato - attraverso l'utilizzo di materie di scarto, quale materia prima nella attività di ingrassamento dei suini; rileva altresì la sussistenza di un progetto diagnostico di carattere sperimentale, volto allo studio degli impieghi del sangue suino per scopo medico.

Ciò premesso quanto alla estrinsecazione della complessa opera di rinnovamento/internazionalizzazione della attività di impresa, parte ricorrente esponeva i termini della proposta economica.

Evidenziava la necessità, al fine di concretizzare gli effetti positivi della ristrutturazione aziendale, di un congelamento del debito bancario, e della previsione di un periodo di stabilizzazione dei rapporti per circa anni cinque, tenuto conto che la impresa (per le sue caratteristiche di *know-how*, qualità dei prodotti, capacità di sviluppo a livello sovranazionale) è in grado di generare da sé, autofinanziandosi, il capitale necessario alle operazioni progettate (innescando, con il completamento del processo di sviluppo sopra indicato, la produzione degli utili finalizzati alla copertura del debito bancario, senza modificare l'equilibrio esistente tra passività e garanzie, con la sola interruzione degli interessi aggiuntivi).



Premessa dunque la necessità di godere di un arco pari a due anni, per la costituzione del *working capital* necessario a condurre a pieno regime le attività di impresa; la ricorrente ipotizza la creazione di liquidità già a partire dal terzo anno, con un progressivo *cash flow* che consentirebbe, a partire dal quinto anno (2018) di dare inizio al rimborso del debito bancario.

Veniva dunque formulata una duplice ipotesi di rimborso del debito:

- a) Una prima, articolata su un arco di 15 anni, che condurrebbe al pagamento di € 14.380.219,00, con una prima *tranche* solutoria per € 2.400.000,00 nel quinto anno del piano;
- b) Una seconda alternativa, la quale, fermo restando il congelamento sino al 2018, mediante la introduzione di liquidità da parte di soggetti terzi - al decimo anno del piano - condurrebbe nel 2028 al pagamento della totalità del debito.

La ricorrente evidenziava altresì la notevole convenienza del piano proposto, rispetto alla prosecuzione (o avvio) di procedure di esecuzione coattiva (in parte peraltro già in atto).

Rilevava come la operatività della azienda Fogliato costituisca fattore virtuoso nella economia locale, e non solo, e che soltanto un piano in grado di assicurare la continuità operativa sia in grado di mantenere fermi i livelli occupazionali in essere, con la prospettiva, anzi, di una crescita, sotto tale aspetto, in conseguenza della internazionalizzazione delle attività di impresa.

Evidenziava anche la importanza della impresa Fogliato, rispetto al settore dell'indotto, stante la notevole qualità della produzione.




Laddove invece una ipotesi meramente liquidatoria dei beni, facenti parte della azienda, importerebbe grave danno alla economia locale; al livello occupazionale; a tutto il settore dell'indotto; oltre a condurre con sé il rischio ambientale, legato alle esigenze di cura del bestiame e di normale smaltimento delle materie di scarto del ciclo produttivo, attività che graverebbero d'altronde, in caso di avvio/prosecuzione di procedure esecutive, sui costi delle procedure stesse.

Rilevava inoltre parte ricorrente come il valore nominale dei beni oggetto di eventuale vendita forzata (una volta perduto quel *surplus*, derivante dalla idoneità reddituale della azienda, complessivamente considerata come una unità a fini produttivi) non sarebbe comunque sufficiente a coprire il passivo esistente, dovendosi anche considerare la normale alea insita nella gestione di una procedura di vendita forzata (quanto alla possibile infruttuosità di essa, ovvero all'effettivo valore di realizzo), a maggior ragione considerando i costi di gestione che, nelle more di simili procedure, si imporrebbero a salvaguardia dei beni deperibili, nonché delle condizioni ambientali.

Ritiene la ricorrente che il piano, al contrario, previo congelamento del debito, con l'assicurare la prosecuzione della attività, consenta di maturare la liquidità necessaria ad una restituzione quasi integrale (nella prima ipotesi) o addirittura totale, dei debiti avverso il ceto bancario.



Parte ricorrente concludeva dunque per la emissione dei provvedimenti interinali ex L 3/012, e nel merito della proposta di composizione, per la omologazione di essa; rilevata la sussistenza dei requisiti di legge e la maggiore satisfattività del piano, rispetto alla sola liquidazione del compendio aziendale di spettanza dei Fogliato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated shape with a loop at the top and a tail at the bottom.

## In rito

Previa analisi della proposta di piano come sopra sinteticamente riportata dallo scrivente, il giudicante, ritenuta, in via meramente preliminare, la sussistenza di un *fumus* di accoglibilità di essa, visti i requisiti di legge, fissava udienza ex art. 10 L 3/012, indicando il Dott. Salvatore Taverna, quale Organismo di Composizione della Crisi (OCC) per gli effetti della medesima normativa, e dava luogo agli adempimenti, anche pubblicitari, susseguenti.

Dagli atti risulta che l'OCC provvedeva ad inoltrare ai creditori la comunicazione come per legge (art. 10 L 3/012), a riscontrare i risultati delle operazioni di voto (artt. 11 e 12) nonché a redigere relazione finale, corredata dalle contestazioni finali dei creditori, e con attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

In fase di relazione, l'OCC ribadiva le linee guida della proposta, per come già esposta, evidenziando il regolare andamento delle attività intraprese presso i mercati stranieri, secondo gli *steps* indicati già in ricorso, allegando le relazioni svolte sul punto dal consulente della parte ricorrente dott. Albert Cavalli.

Evidenziava nuovamente i passaggi necessari allo svolgimento del piano, al fine di garantire la continuità aziendale come primo presupposto per la riuscita della complessiva riorganizzazione: ribadendo la necessità di una prima fase, circa quinquennale, di congelamento dei rapporti, necessario a garantire la generazione del *working capital* (per un fabbisogno pari ad € 730.000,00) nell'arco del primo biennio, con previsione di un *cash flow* nei due anni successivi, tale da permettere, a partire dal quinto anno, una prima *tranche* di pagamento dei debiti.

Evidenziava anche come il totale del debito da comporre risulti ammontare - in considerazione dell'avvenuta ripartizione del ricavato dalla vendita degli immobili, siti in Sommariva Perno, in proc. Es. 56/011, in favore della Banca Regionale Europea, quale creditrice ipotecaria di primo grado - in finali € 16.496.528,39.

Ribadiva la sussistenza di una duplice opzione compositiva: l'una incentrata sulla restituzione, nell'arco temporale sino al 2028, di € 14.380.219,00 (con soddisfazione finale per i creditori chirografari pari al 69,31% e totale soddisfazione delle altre categorie); l'altra contemplante un totale rimborso, al 2027, di tutti i debiti maturati alla apertura della procedura, mercé la introduzione, al decimo anno del piano, di liquidità di terzi per € 3.084.783,00 (pari al 45% delle quote sociali).

Evidenziava anche la possibilità di procedere alla ripartizione degli utili secondo nuova finanza, contemplando una prima opzione (pagamento di ciascun creditore, nella misura dell' 87,17%, considerando i creditori tutti al chirografo e dunque in pieno concorso); ed una seconda opzione, con l'ingresso di capitale di terzi, con pagamento di tutti i creditori al 100%.

Ribadiva la piena fattibilità della proposta, nonché la preferibilità di essa rispetto ad una ipotesi di mera liquidazione dei beni della azienda - come da prospetti comparativi.

Esponneva (alle pagg. 50 e ss di relazione) la posizione contributiva e fiscale relativa alle aziende Fogliato, nonché (pagg. 60 e ss) la situazione economico-patrimoniale della ricorrente e delle garanti.



Va da subito evidenziato, peraltro, come taluni tra i creditori abbiano avanzato riserve in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per la omologazione del piano.

In particolare, trattasi:

- Di Bene Banca CC Bene Vagienna, la quale, con nota del 5.5.2014, rilevava la necessità di estromettere la propria posizione creditoria, dal computo della maggioranza utile alla omologazione del piano, per ciò che attiene alle risultanze del voto espresso sulla proposta, sulla scorta del privilegio invocato dalla stessa Bene Banca, ai sensi dell'art. 11 L 3/012;
- Di UBI Banca, la quale con nota del 7.5.2014, per conto di BP Bergamo e Banca Regionale Europea, eccepiva la non computabilità, ai fini delle operazioni di voto, per come sopra, del credito goduto; siccome interamente assistito da titolo di prelazione costituito da ipoteca - non essendo stato espresso alcun voto proprio sulla scorta di detta qualità giuridica; lamentava la sussistenza, nel piano di composizione della crisi, di un arco temporale di soddisfacimento delle ragioni dei creditori privilegiati, superiore all'anno previsto dalla L 3/012;
- Di Unicredit Spa, la quale, con nota del 30.4.2014, svolgeva una articolata serie di censure in ordine:
  - a) Alla correttezza del computo della maggioranza come effettuato dall'OCC, siccome ricomprensente la stessa Unicredit, nonostante la qualità di creditore ipotecario dalla stessa rivestito; evidenziando la necessità di espungere dal risultato delle votazioni la deducente, nonché ogni altro creditore assistito da titolo di prelazione;

- b) alla assenza di dati (scadenze e modalità di pagamento) richiesti dalla L 3/012;
  - c) alla violazione dell'art. 8 L 3/012, in punto termini di soddisfazione della posizione creditoria, munita di titolo di prelazione;
  - d) alla mancata indicazione del patrimonio del debitore, degli atti di disposizione da questi compiuti, della diligenza impiegata dal debitore e delle cause di sovraindebitamento;
  - e) alla mancata considerazione degli interessi sui crediti assistiti da ipoteca, i quali ex art. 9 L 3/012 continuano a maturare pur dopo la presentazione del piano;
  - f) alla aleatorietà, visto anche il periodo temporale di riferimento, del piano stesso;
- di Cassa di Risparmio di Savigliano Spa, la quale, con nota del 7.5.2014, eccepiva la erronea valutazione numerica operata dal OCC in sede di computo della maggioranza, siccome ricomprensente anche quei creditori, che risultano muniti di titolo di prelazione.

Alla udienza di discussione del 10.7.2014, i creditori presenti (Unicredit, Banca Popolare Bergamo, CR Savigliano, Veneto Banca) si opponevano alla omologa del piano, eccependo:

- a) La mancata considerazione, nel piano di composizione della crisi, dei creditori diversi dal ceto bancario;
- b) La non computabilità delle deducibili, rispetto alle maggioranze di legge per la approvazione della proposta, trattandosi di creditori muniti di titolo di prelazione;

- c) La illegittimità della proposta di pagamento dei creditori privilegiati, soltanto a partire dal quinto anno;
- d) La aleatorietà del piano, data anche la durata dello stesso;
- e) La sussistenza, nella ultima relazione attestativa dell'OCC, di elementi nuovi, quale la previsione di garanti al piano, tra cui lo stesso Fogliato che del procedimento è anche istante;
- f) La illegittimità della falcidia del credito privilegiato, evidenziando altresì la esistenza di procedure coattive già in corso;
- g) La insussistenza della maggioranza dei voti favorevoli;
- h) La illegittimità dei criteri di pagamento dei creditori, come proposti dall'OCC.

Parte ricorrente contestava la fondatezza dei rilievi avversari; deduceva la sussistenza di tutti i presupposti per la omologa; rilevava come la procedura esecutiva, giunta alla vendita di compendio immobiliare, avesse condotto alla realizzazione di una somma assolutamente esigua, rispetto ai valori effettivi del bene, a riprova della non convenienza di detta strada, come intrapresa da alcuni dei creditori; rilevava il carattere non cogente della previsione di una moratoria per un anno, in relazione alla posizione dei creditori muniti di causa di prelazione, richiamando sul punto anche la normativa europea; evidenziava come, già da principio, il piano di internazionalizzazione in corso offra risultati di gestione positivi, tali da confortare circa la fattibilità del piano.



## IN ORDINE ALLA AMMISSIBILITA' DEL PIANO

Va evidenziato come, ai sensi dell'art. 12 L 3/012, spetti al giudicante (nella presente fase, in composizione monocratica, come evincibile dal tenore dell'art. 12 secondo comma ultimo periodo, e come anche rilevato dal collegio, nel corso del procedimento incidentale per reclamo, qui svolto) - a seguito della udienza in contraddittorio tra le parti - di effettuare una ricognizione piena circa la idoneità del piano garantire i requisiti imposti dalla normativa, con particolare riguardo, innanzitutto, alla effettiva possibilità di assicurare il pagamento integrale dei creditori muniti di titolo di prelazione.

Ed invero, la disciplina dettata dalla L 3/012, con riferimento a detta categoria di crediti, impone una soddisfazione piena, sebbene con il correttivo sancito dall'art. 7 comma 1: laddove è consentito di prevedere un pagamento non integrale, purché in una misura non inferiore a quella realizzabile, nel caso di liquidazione dei beni su cui il titolo è esercitabile, avuto riguardo al valore di mercato dei beni o diritti oggetto della collocazione preferenziale, e tenuto conto del grado della prelazione di ciascun creditore sull'eventuale ricavato da detti beni.



Va anche rammentato (su detto aspetto del piano, vedi meglio *infra*) che, laddove la proposta contempra la continuazione della attività di impresa, può esser prevista una moratoria sino ad un anno dalla omologazione per il pagamento dei crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio (art. 8 comma 4 L 3/012).

Quanto alla posizione dei creditori prelazionari nel presente procedimento, per come individuati in modo analitico nella documentazione allegata da parte ricorrente (cfr. anche tabelle sub HP1, riportanti le proposte modalità di pagamento dei creditori, con suddivisione degli stessi secondo la qualità giuridica del diritto), va anche rilevata la correttezza delle tesi esposte dai creditori, nelle osservazioni inoltrate all'OCC (ribadite inoltre in sede di udienza di discussione) laddove veniva eccepita la non computabilità dei crediti muniti di prelazione, ai fini della valutazione delle maggioranze di legge per la approvazione del piano.

Invero, detti creditori non sono chiamati ad esprimere il proprio voto, come statuito dall'art. 11 comma 2 L 3/012, salva la volontà di rinunciare alla prelazione - ciò che però è stato recisamente escluso nella presente sede, risultando d'altronde ragionevole la deduzione svolta dai creditori, circa il mancato inoltrare di qualsivoglia manifestazione di voto (positiva o negativa): ovverosia che ciò dipende dalla volontà di non incorrere in una perdita del diritto alla prelazione, che potrebbe in ipotesi esser ricollegata, presuntivamente ed in via di interpretazione, al contegno della parte, ove questa partecipi al voto pur essendo dotata di pegno, ipoteca o privilegio.

Tanto più che, sotto un profilo formale, il piano contempla (almeno nominalmente, nella seconda ipotesi enucleata dall'OCC, ovvero sia con l'ingresso di capitale di terzi al decimo anno del piano) una soddisfazione al 100% delle ragioni dei creditori prelazionari, i quali dunque non risultano (sulla base della norma sopra richiamata) in alcun modo coinvolti dalle operazioni di voto; al più – ma con riferimento alla sola prima ipotesi del piano, essendo ivi prevista una limitata falcidia - potrebbe ritenersi applicabile analogicamente, per identità di *ratio*, l'art. 177 comma 3 LF, ciò che importerebbe una equiparazione al chirografo della sola porzione di credito sacrificando; in nessun caso tuttavia potendosi affermare che i creditori prelazionari fossero, nel presente giudizio, chiamati al voto per la totalità delle loro spettanze.

Nessuna conseguenza giuridica pregiudizievole può dunque per gli stessi ricavarsi dalla mancata partecipazione al voto, che costituisce anzi fisiologica espressione della qualità giuridica di detta categoria di crediti – e non già una manifestazione di adesione, per silenzio-assenso ex art. 11 L 3/2012, alla proposta.

Ciò premesso, è evidente che il trattamento dei creditori prelazionari, nel presente piano, non è conforme al tenore della normativa vigente e costituisce un serio fattore di divergenza dallo schema legale, con pregiudizio delle ragioni creditorie.



Se da un lato, infatti, il dettato normativo contempla la facoltà di una “*moratoria fino ad un anno dall’omologazione*”, per il soddisfacimento delle ragioni creditorie in questione, la proposta, qui oggetto di disamina, si fonda (oltre che su un non consentito, totale congelamento dell’intero debito bancario, su ciò vedi *infra*) sulla previsione:

- a) di un arco quadriennale, nel quale (auspicandosi l’effetto benefico della complessiva opera di ristrutturazione aziendale, con susseguente produzione di un flusso di liquidità – *cash flow* – tale da innescare un circolo finanziario virtuoso) nessun pagamento è preventivato, con riferimento ad alcuno dei creditori;
- b) soltanto a partire dal 2018, viene calendarizzato un primo acconto per € 2.400.000,00, in favore del prelaionari – cfr. pagg. 26 e 27 di ricorso in data 20.2.2014 e pagg. 19 e 20 della relazione ex art. 12 L 3/012 in data 30.6.2014, contenente attestazione finale dell’OCC – con successive *tranches* di pagamento che andrebbero a collocarsi negli anni successivi (cfr. anche tabelle HP1 di parte ricorrente, già richiamate) sino al 2025 o al 2023, secondo le due diverse ipotesi formulate, in ordine all’ingresso di finanza terza nel piano.



Sotto detto profilo, è a parere dello scrivente palese la violazione dello schema normativo, posto che i primi pagamenti in favore dei prelazionari sono scadenzati secondo un lasso cronologico quattro volte superiore al termine annuale previsto dalla legge; e che il soddisfacimento delle ragioni di detti creditori viene posticipato su un arco di tempo circa decennale (2023 o 2025).

Il punto, peraltro, merita un approfondimento.

Va evidenziato come la previsione di una moratoria annuale ricalchi la disciplina di cui all'art. 186-bis comma 2 lett. C) LF, risultando funzionale, a parere dello scrivente, alla identica esigenza che sottende quella disposizione; essendo palese che, nella ipotesi di continuità aziendale, risulta ragionevole consentire all'imprenditore di godere di un arco temporale, desinato alla ristrutturazione aziendale mediante adeguato *business plan*, esigenza che sarebbe frustrata dalla necessità di addivenire, sempre ed in ogni caso, al pagamento immediato dei creditori prelazionari.

Sotto tale profilo, è astrattamente comprensibile, sotto un profilo economico, la strutturazione del piano come proposta dall'OCC, essendo la complessiva riorganizzazione della impresa (viste le dimensioni della stessa) un *pruis* logico ed operativo, rispetto alle finalità di innesco di un *cash flow* che consenta la soddisfazione dei creditori, ed allo stesso tempo permetta all'imprenditore di mantenere la propria operatività - anche a tutela di interessi di rilievo pubblico quale la conservazione del livello occupazionale.



Va anche rammentato come (circa la interpretazione del richiamato art. 186-bis LF) la giurisprudenza e la dottrina abbiano dato luogo ad opzioni interpretative diversificate (valevoli anche per ciò che attiene all'art. 8 comma 4 L 3/012, stante la identità di *ratio*); ritenendosi, da importante corrente di pensiero, ulteriormente prorogabile il termine annuale ivi contemplato - a patto tuttavia, secondo alcuni, che il sacrificio economico, imposto ai creditori, sotto il profilo dei tempi di soddisfazione, sia oggetto di una remunerazione.

A tale interpretazione fa riferimento anche la odierna ricorrente, ritenendo che la previsione di una moratoria fino ad un anno non sia in verità cogente, né il termine di legge perentorio, in presenza di circostanze che giustifichino, nell'interesse del ceto creditorio, una maggiore dilatazione dei tempi di pagamento.

In verità la tesi non pare allo scrivente convincente.

E' anche possibile, come ritenuto dalla ricorrente, che la previsione normativa sia eccessivamente severa e stringente, e che una moratoria annuale sia in concreto troppo contenuta, per consentire di accedere ad una effettiva ed efficace attività di ristrutturazione di una impresa, quale la odierna, di grandi dimensioni operative.

Ciò può però costituire al massimo spunto di riflessione, *de iure condendo*, nella ottica di una rivisitazione della disciplina ad oggi vigente (già riformata con D.L. 179/012), a maggior ragione in considerazione dello scarso successo operativo che l'istituto sembra avere goduto nella prassi dei tribunali.



Allo stato, tuttavia, non può lo scrivente se non confrontarsi con il quadro legislativo in vigore, nonché rilevare che la previsione di una moratoria “*fino ad un anno*” altro non può significare, se non che detto arco temporale costituisce il massimo concedibile, nella ottica di un contemperamento tra le opposte esigenze dell’imprenditore e dei creditori (che dalla dilazione traggono indubbio nocumento): secondo una valutazione degli interessi in giuoco che è di spettanza, tipicamente, del solo legislatore – non potendosi certo dal giudice fare disapplicazione del dato legislativo, solo perché in ipotesi non condiviso nel merito -; laddove la norma pone dunque il punto di equilibrio, tra gli opposti interessi, in un sacrificio temporale massimo di un anno, ritenere ammissibile un arco temporale maggiore equivale ad una *interpretatio abrogans* della norma, in tal modo rendendosi l’indicazione “*fino ad un anno*” come *inutiliter data*; opzione interpretativa che, dinanzi al chiaro tenore della norma, vista la finalità di essa di contemperare gli opposti interessi, pare allo scrivente non corretta sotto il profilo giuridico.

D'altronde, con riferimento all’art. 186-bis LF, va osservato come il legislatore, nel proporre, in tema di concordato in continuità, identica formula letterale (“*moratoria fino ad un anno*”), si preoccupasse anche di determinare il regime giuridico da attribuire in tale ipotesi – agli effetti del voto – ai crediti prelaزيونari oggetto della dilazione (ultimo periodo del comma 2 lett. c).



Ove si ammettesse una dilazione maggiore di un anno, rimarrebbe particolarmente problematico di disciplinare gli effetti della ulteriore moratoria, in ordine alla posizione dei creditori prelazionari nel contesto del piano concordatario – soprattutto, per quel che riguarda la partecipazione alle operazioni di voto.

Aspetto, quest'ultimo, su cui l'art. 186 bis LF serba totale silenzio, ma proprio sul presupposto – a parere dello scrivente - che la moratoria ultraannuale costituisce, nella *ratio legis*, ipotesi esclusa in radice dalla disposizione, siccome inammissibile, onde la problematica di cui si discorre non ha ragione di porsi.

Tanto deve valere, sotto un profilo logico-giuridico, anche con riferimento al qui invocato disposto dell'art. 8 comma 4 L 3/012.

Neppure può accedersi alle tesi attoree, secondo cui potrebbe procedersi alla eterointegrazione della disciplina italiana, facendo riferimento ai modelli normativi esteri di maggior evoluzione.

Una simile operazione pare invero contrastare con i principi generali in tema di applicazione territoriale del diritto, e ledere la stessa sovranità dell'ordinamento nazionale (potendosi dare applicazione alle norme straniere, solo nei casi in cui venga in rilievo la disciplina del diritto internazionale privato, che però resta al di fuori del *thema decidendum* della odierna controversia; tanto più che parte ricorrente non ha individuato una disciplina straniera da sostituire a quella italiana, bensì compiuto un *excursus* sulle norme vigenti in USA, Inghilterra, Francia, Germania, proponendo di fare riferimento a detti modelli per ampliare la sfera di applicazione dell'istituto, come disciplinato

nel nostro sistema, operazione ermeneutica, si ribadisce, a parere dello scrivente neppure astrattamente ipotizzabile).

Vi è quindi un primo dato oggettivo, di carenza di un presupposto di legge, che emerge dal tenore del piano: ovverosia la previsione di un termine di primo pagamento, in favore dei creditori prelazionari, ampiamente superiore (circa quattro volte maggiore) rispetto alla moratoria massima concedibile secondo le previsioni di cui alla L 3/012; nonché di un termine finale di soddisfazione dei suddetti creditori, addirittura quasi dieci volte superiore al termine di legge (almeno 2023, oppure 2025).

Quanto poi alla tesi attorea, circa la maggiore convenienza delle ipotesi di cui al piano di composizione, rispetto alla eventuale liquidazione dei beni di spettanza della impresa, si osserva come essa sia meramente formale e nominale, ma non condivisibile nella sostanza, sia per effetto delle tempistiche di pagamento proposte, sia in relazione alle criticità che emergono quanto alla effettiva fattibilità ed attendibilità del piano.

Ancora una volta, pur dovendosi apprezzare lo sforzo professionale, volto alla individuazione di possibili modalità di risoluzione della crisi da impresa, che ha colpito gravemente parte ricorrente, il termine di paragone non può non riscontrarsi nella normativa vigente.



Si rammenta sul punto che l'art. 7 comma 1 L 3/012 consente la formulazione di un piano, in cui la misura di soddisfazione dei prelatori sia non integrale, ma comunque non inferiore al *quantum* ragionevolmente ricavabile dalla liquidazione dei beni su cui il titolo di prelazione di esercita, e tenuto conto della collocazione che ciascun creditore, secondo il grado, godrebbe sul ricavato.

La previsione, innanzitutto, si pone sulla falsariga dell'art. 160 comma 2 LF, e sembra contenere un riferimento al solo dato quantitativo della misura del pagamento offerto ai creditori, e non già al dato temporale del perfezionamento di esso.

Vale a dire che, secondo il tenore letterale della norma, pare esser parte ricorrente facultizzata ad offrire ai prelatori una soddisfazione non inferiore a quanto ragionevolmente ricavabile dalla liquidazione del patrimonio, ma pur sempre nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge (moratoria massima di un anno, come detto; cfr., in tema di concordato preventivo, Tribunale di Padova 30.5.2013, in *La Nuova Procedura Civile*, I, 2014, secondo cui è giuridicamente inammissibile una attestazione ex art. 160 LF, avente ad oggetto la impossibilità che in sede liquidatoria possano assicurarsi tempi di soddisfazione inferiori a quelli proposti dalla ricorrente per concordato).



Con ciò ritornandosi alle considerazioni svolte sopra, circa la necessità di rispettare i termini di pagamento come espressamente sanciti dalla L 3/012.

Parte ricorrente, in verità, fa appello alla sussistenza di possibili alte percentuali di soddisfazione, realizzabili in favore del ceto bancario, all'esito del piano, giungendosi a calendarizzare pagamenti sino al 100% del valore dei debiti suddetti.

Evidenzia come simili risultati siano impensabili, in eventualità di una liquidazione parcellizzata dei beni e diritti facenti capo all'imprenditore, stante la incampienza di detti cespiti, rispetto anche ai soli crediti muniti di prelazione, dovendosi peraltro tenere conto dei costi, tempi e specifici oneri (per gestione dei compendi immobiliari, delle merci, del bestiame, delle problematiche ambientali) legati alla natura della attività svolta.

La tesi non può esser condivisa.

La immediata attivazione delle procedure esecutive costituisce, a parere dello scrivente, unico strumento idoneo, nei tempi a ciò necessari e pur con gli oneri e l'alea tipicamente legata al realizzo dei valori nelle vendite coattive, a garantire una concreta prospettiva di rientro, per i creditori prelazionari, quantomeno in riferimento ad una parte del credito - cfr. pagg. 30 e ss della relazione ex art. 12 - dovendosi anche rilevare come, per alcune posizioni (tra cui alcuni dei creditori, che qui hanno formalizzato specifica opposizione al piano, ovvero svolto osservazioni allo stesso) gli stessi prospetti della ricorrente diano conto di possibilità di realizzo del credito (nella ipotesi liquidatoria) per percentuali, certo non vicine al 100%, ma comunque decisamente significative, se lette nell'ottica di una risoluzione concorsuale della crisi di impresa; deve si anche



rilevare – vedi *infra* – che talune procedure coattive risultano esser avviate ed in un caso anche giunte alla aggiudicazione del compendio.

Laddove la proposta qui esaminata imporrebbe agli stessi creditori:

- a) di assoggettarsi ad un arco temporale di circa quattro anni, durante i quali nessun pagamento verrebbe effettuato, con totale compromissione delle ragioni dei creditori medesimi; compromissione temporale neppure in alcun modo remunerata, ch  anzi parte ricorrente invoca un totale congelamento del debito bancario, a partire dalla apertura della procedura (pagg. 17 e ss relazione ex art. 12), peraltro in violazione dell'art. 9 comma 3-quater L 3/012;
- b) con la successiva previsione di un primo pagamento, per € 2.400.000, solo nel 2018, e successive *tranches*, spalmate su circa un decennio da oggi (almeno sino al 2023, cfr. tabelle HP1 di parte ricorrente), ovverosia un arco temporale talmente vasto, da rendere la asserita soddisfazione dei creditori intrinsecamente aleatoria (siccome suscettibile di esser pregiudicata da infiniti fattori oggettivamente impronosticabili, data l'ampiezza temporale del *business plan*) e non ragionevolmente ratificabile nella presente sede (tanto pi  che il calendario dei pagamenti si basa sul postulato, che la opera di riorganizzazione conduca alla capacit  della impresa di produrre utili, quantomeno a partire dal terzo anno del piano; ove le risposte del mercato dovessero esser invece inferiori alle aspettative, la intera costruzione ne finirebbe compromessa);
- c) non essendo d'altronde prevista alcuna nuova finanza, quantomeno sino al decimo anno del piano, la distanza nel tempo dei pagamenti promessi ai creditori   tale, da rendere non ragionevolmente ~~prevedibile~~ <sup>sostenibile</sup> la attendibilit 

delle previsioni mosse da parte ricorrente sul punto, né giustificabile il rilevantisimo sacrificio imposto ai prelazionari sotto il profilo temporale.

Dinanzi a simili prospettive, si concorda con la difesa dei creditori, che hanno svolto specifica opposizione nella presente procedura, sul rilievo che la realizzazione coattiva dei diritti di credito, pur con le limitazioni e gli oneri che competono alle procedure esecutive, costituisca ragionevolmente unica concreta possibilità di rientro, almeno parziale, delle somme di spettanza (tanto più che emerge in atti, come anticipato, che talune procedure risultano già in corso ed una già arrivata alla fase della aggiudicazione del bene).

Se poi parte ricorrente ha da dolersi, in ordine ai valori di aggiudicazione ottenuti nelle fasi esecutive, ciò costituisce materia specificamente disciplinata dall'art. 586 cpc, da affrontare in quelle stesse sedi.

Quanto al trattamento dei creditori prelazionari, va peraltro rilevata un'altra seria divergenza dal modello legale, cui già si è fatto cenno.

La proposta della ricorrente, infatti, si fonda sul congelamento del debito bancario, alla data della apertura della procedura (pagg. 17 e ss di relazione ex art. 12 dell'OCC), a tale momento cristallizzato in € 16.496.528,39 – valore, sulla scorta del quale vengono proposti gli scenari alternativi di pagamento in favore dei creditori.

Ma una simile operazione risulta non conforme a legge, giusta il disposto dell'art. 9 comma 3-quater L 3/012, secondo cui gli interessi convenzionali o legali continuano a decorrere, per i creditori muniti di titolo di prelazione.



Considerando che la posizione di questi ultimi incide per oltre nove milioni di euro (cfr. tabella HP 1); visto che il pagamento in favore degli stessi viene spalmato su un arco temporale che giunge almeno sino al 2023; è giocoforza ritenere (il piano peraltro non prende in considerazione tale aspetto, postulando come detto una cristallizzazione totale del debito alla data di presentazione della proposta) che ulteriori poste per interessi debbano aggiungersi al novero delle spettanze, come esposte nel piano, andando ad aggravare ulteriormente il passivo, con effetti di scompaginamento della calendarizzazione proposta (vista la entità delle somme ed i tempi previsti di pagamento, la misura degli interessi a decorrere sarà certamente di rilevante portata economica).

Più in generale, anche al di là della posizione dei creditori prelazionari (la cui soddisfazione come visto è presidiata da specifiche norme della L 3/012, ed il cui trattamento nella proposta compositoria deve esser vagliato, in conformità a legge, dal giudicante, non essendo essi ammessi al voto) le medesime argomentazioni sopra svolte inducono ad una più ampia valutazione critica, circa la fattibilità del piano.

Va premesso che, a parere dello scrivente, nella presente sede si pone d'uopo un vaglio concreto e penetrante circa tale aspetto.

La procedura in oggetto, infatti, non certo per limiti dei professionisti qui intervenuti, ma per caratteristiche intrinseche del sistema normativo, manca di una figura di riferimento, assimilabile al Commissario Giudiziale nel concordato preventivo (che è soggetto del tutto terzo ed imparziale) posto che l'OCC è prima di tutto (coerentemente a quanto voluto dal legislatore) professionista



che coadiuva una parte (il ricorrente) nello svolgimento del piano (cfr. art. 7 comma 1 primo periodo L 3/012).

Si pone allora la necessità a che il giudicante verifichi, sotto il piano logico e metodologico, la correttezza della proposta, non solo in favore dei prelaionari, esclusi dal voto, ma anche a tutela di ogni altro creditore; a maggior ragione nel sistema del *cram down*, verso il quale il legislatore ha virato con il DL 179/012, di modifica della L 3/012, prevedendo che tutti i creditori di titolo anteriore siano assoggettati alla previsione del piano (art. 12 comma 3) indipendentemente dalla accettazione di esso (laddove il testo normativo, in precedenza, assicurava ai creditori, rimasti *extranei* all'accordo, il totale pagamento delle spettanze, a guisa di quanto avviene in materia di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis LF).

Orbene, sotto detto profilo, va subito detto che non si ritiene ragionevolmente suscettibile di una positiva valutazione un *business plan* destinato a riverberarsi sino al 2027 (cfr. prospetti alle pagg. 19 e ss relazione ex art. 12 L 3/012).

Una simile finestra temporale, per comune esperienza, rende, ai fini che qui interessano, la attività economica della ricorrente plausibilmente soggetta ad una infinita serie di fattori imprevedibili, tali da rendere del tutto impossibile svolgere un apprezzamento positivo, in ordine alla ragionevole realizzabilità del piano.

E' certo vero che la vita della impresa richiede una programmazione anche sul lungo periodo, a maggior ragione ove la attività imprenditoriale si connoti per elevato carattere di complessità; ma, per le valutazioni giuridiche che qui si rendono necessarie, pare allo scrivente oggettivamente impossibile ratificare un piano così diluito nel tempo; all'aumentare della distanza temporale, non può



che assumere, la calendarizzazione dei pagamenti, un sempre maggiore carattere di aleatorietà, sino a divenire un mero atto di fede negli sperati effetti positivi della prospettata attività di riorganizzazione della impresa, in tal modo venendo meno la possibilità di sanzionare positivamente, per gli effetti dell'art 12 L 3/012, la proposta compositoria.

Tanto deve a maggior ragione dirsi, considerando che le tabelle analitiche di pagamento allegate da parte ricorrente (cfr. prospetti alle pagg. 19 e 20 di relazione OCC ex art. 12, tabelle sub HP 1 di parte ricorrente) fanno riferimento esclusivo al rimborso del debito bancario, congelato nella misura di € 16.496.528,39.

Sulla criticità normativa di detta cristallizzazione del credito, già si è detto.

Ma deve aggiungersi che, anche così determinata la passività da soddisfare (sia pure in violazione di legge, vedi sopra) sulla fattibilità del piano incidono però negativamente ulteriori, significative poste, ivi non contemplate.

Trattasi (pagg. 52 e ss relazione ex art. 12) innanzitutto dei debiti esistenti nei confronti dell'Erario, sulla cui sorte peraltro non viene offerta sufficiente specificazione (posto che parte ricorrente si limita a dare atto della predisposizione, in corso e neppure perfezionata, delle istanze di rateizzazione da inoltrarsi alla PA per quanto consentito dalla legge, e della già avvenuta rateizzazione di buona parte dei debiti pregressi).

Stanti gli importi ivi riportati, la impossibilità di procedere ad una valutazione analitica, circa tempi e modalità di pagamento dei debiti tributari comporta un nuovo elemento di criticità, per ciò che attiene alla prognosi di fattibilità della proposta.



Tanto deve affermarsi anche in relazione ai rilevanti debiti avverso i fornitori, destinati evidentemente anch'essi ad incidere sulle prospettive della ricorrente, di raggiungimento della capacità di produrre utili (ciò che costituisce, come detto, la previsione centrale ed il presupposto logico di tutto il piano, cfr. pagg. 17 e 18 della relazione ex art. 12) sufficienti al rientro dal debito bancario.

E' infatti evidente che le ulteriori poste passive intervengono a pregiudicare la calendarizzazione dei pagamenti previsti.

Non prevedendosi alcuna nuova finanza, almeno sino al decimo anno del piano, ed essendo la fattibilità della proposta legata in via principale alla circostanza, che la impresa ritrovi sul mercato la capacità di generare flussi di cassa, con cui provvedere al pagamento dei debiti; i nuovi, maggiori oneri da affrontare varranno certamente (stante anche l'importo dei debiti verso Erario e fornitori) ad erodere, in tutto o in parte, le attività della impresa, pregiudicando le effettive prospettive di fattibilità dei pagamenti previsti.

Quanto alla posizione dei creditori in esame, peraltro, si osserva come la mancanza di una specifica ed analitica indicazione delle precise modalità - e termini - della proposta soddisfattoria integri carenza di un requisito di legge (art. 7 L 3/012), tanto più che alcuni di detti crediti (cfr. art. 7 comma 1 terzo periodo) neppure risultano suscettibili di falcidia.



Da ultimo, deve dunque rilevarsi che, a maggior ragione in considerazione della sussistenza di specifiche opposizioni, qui svolte da parte dei creditori controinteressati, sussistono nella proposta in atti, formalizzata in ricorso del 20.2.1014 e cristallizzata nella relazione finale dell'OCC del 30.6.2014, plurimi fattori di difformità dal dato normativo;

per violazione delle norme regolanti il trattamento da assicurarsi ai creditori muniti di titolo di prelazione, ivi compresa la mancata valutazione degli interessi, a decorrere in futuro ai sensi dell'art. 9 comma 3-quater L 3/012;

per un difetto, in ordine alla stessa fattibilità dell'intero piano, che risulta minata da plurimi fattori, come sopra analiticamente esposti;

per insufficiente esposizione dei termini della proposta, per ciò che attiene ad alcuni creditori, il cui posizionamento nella economia del piano è lasciato come insufficientemente trattato.

Onde non possono considerarsi rispettati i parametri di legge, per accedere alla chiesta omologa.

Spese di lite da dichiararsi qui irripetibili; tenuto conto della natura, non propriamente contenziosa, della procedura presente; ed in ogni caso della complessità delle questioni in fatto e diritto attinenti alla decisione.



PQM

Il Tribunale, ogni altra istanza e conclusione disattesa,

Rigetta la richiesta di omologa del piano;

Nulla sulle spese;

Revoca il decreto in data 13.3.2014;

Manda all'OCC di curare la pubblicazione della presente decisione, nelle stesse forme del decreto di fissazione udienza in data 13.3.2014;

Efficacia del presente decreto, ai sensi dell'art. 741 cpc, subordinata al decorso del termine per la presentazione di gravame, ai sensi dell'art. 12 L 3/012, ovvero all'esito dello stesso gravame, se proposto.

Si comunichi.

Asti, 15.10.2014

Il Giudice designato alla procedura

Dott. Pasquale Perfetti

Depositato nella Cancelleria del  
Tribunale il 27 OTT. 2014

IL CANCELLIERE  
Funzionario Giudiziario  
LA ROSA CLOTILDE



E' copia conforme all'originale che si  
rilascia a richiesta di *dot. Perfetti*  
previa apposizione sull'originale della  
riscossione dei diritti per Euro 55,26  
Asti, 27 OTT. 2014

IL CANCELLIERE  
Funzionario Giudiziario  
LA ROSA CLOTILDE

